



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 1425 del 07/11/2017

U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PERIODO INVERNALE
15/11/2017 – 15/04/2018.

IL COMANDANTE

PREMESSO:

che durante il periodo invernale, in caso di formazione di ghiaccio sul piano stradale e/o di precipitazioni nevose, si sono riscontrati disagi alla circolazione stradale;

che, in tali evenienze, occorre evitare che i veicoli in difficoltà creino blocchi alla circolazione rendendo difficoltosi o impossibili gli interventi dei servizi di emergenza, pubblica utilità e sgombero neve;

che, in caso di neve o ghiaccio, al fine di tutelare prioritariamente la pubblica incolumità, si ritiene opportuno prescrivere l'obbligo di circolare con pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio o con catene da neve a bordo;

VISTI

gli art. 6, comma 4 lett. e) e 7 comma 1 lett. a) Dlg. 30/04/1992 n. 285, nuovo Codice della Strada, come modificato dall'art. 1 comma 1 della Legge 29/07/2010 n. 120;

VISTA

la Direttiva sulla Circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti del 16/01/2013, prot. RU/1580;

DATO ATTO

- che la sottoscritta è il responsabile del procedimento relativo al presente atto;

ORDINA

nel periodo dal 15/11/2017 al 15/04/2018 che tutti i veicoli a motore – esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli - debbano essere muniti di pneumatici invernali ovvero debbano avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio:

in tutte le strade comunali fuori dai centri abitati (delibera di Giunta comunale n. 77 del 25/05/2007);

sulle seguenti strade all'interno dei centri abitati (delibera di Giunta comunale n. 77 del 25/05/2007): via Francesco Ricci, via Emidio Pacifici Mazzoni, via Porta Torricella, -Via Ariosto -via Porta Tufilla (strada dei mulini), via della Rimembranza, via Colombo, via Adriatico;

Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

I mezzi antisdrucchiolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 -Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 - Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1.

I dispositivi antisdrucchiolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.

Allo scopo di evitare interpretazioni non uniformi circa l'impiego dei mezzi antisdrucchiolevoli, si chiarisce che i medesimi devono essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.

Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, anche in coerenza con la Circolare n. 58/71, prot. n. 557/2174/D del 22.10.1971, emanata dall'allora Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

Il presente provvedimento è reso noto con la specifica segnaletica stradale di cui all'allegato B della *Direttiva sulla Circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti del 10/6/2013, prot. RU/1580.*

Il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada), è incaricato di far rispettare la presente ordinanza. La sua inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo d.lgs.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al T.A.R. delle Marche, ovvero ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 3, del d.lgs. 30/04/1992, n. 285.

Si dispone che il presente atto è reso noto al pubblico anche mediante affissione all'Albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Copia del presente atto è trasmessa ai seguenti servizi:

Comando Polizia Municipale

Servizio Segnaletica Stradale

Servizio Albo Pretorio

Servizio Comunicazione

IL COMANDANTE
(Dr.ssa Patrizia Celani)

